

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 2 - numero 223 di lunedì 13 novembre 2000

L'APPROFONDIMENTO: "La corretta gestione della sicurezza negli appalti"

Inauguriamo oggi "L'APPROFONDIMENTO" la nuova rubrica di Punto Sicuro. Articolo a cura dell'avv. Rolando Dubini. Norme di legge ed interpretazioni della giurisprudenza in materia della gestione della sicurezza negli appalti.

L'art. 7 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 prevede che qualora vengano affidati dei lavori all'interno di aziende, Enti, ecc., ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, insorgono obblighi precisi a carico sia dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori o della prestazione d'opera.

Tali obblighi implicano specifici adempimenti, quali quelli di:

- verifica dei requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore e/o del subappaltatore (art. 7 comma 1 punto a D. Lgs. n. 626/94);
- fornitura di informazioni alla ditta appaltatrice da parte del datore di lavoro committente (art. 7 comma 1 punto b D. Lgs. n. 626/94);
- cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti;
- coordinamento della prevenzione a carico del datore di lavoro committente (art. 7 comma 3 D. Lgs. n. 626/94).

Va rilevato che in materia di cantieri mobili le prescrizioni generali dell'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 sono sostituite dalle disposizioni del D. Lgs. 14 agosto 1996 n° 494 (recepimento della c.d. Direttiva Cantieri) così come integrato dal D.Lgs 528/99.

Per quanto riguarda la verifica dei requisiti tecnico-professionali, l'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 al punto a) del comma 1 prescrive che il datore di lavoro committente verifichi l'idoneità tecnico professionale dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell'opera o della prestazione affidata.

L'esistenza di questo requisito viene accertata "anche" attraverso l'acquisizione del certificato d'iscrizione alla Camera di commercio o certificazione equipollente per Ditte operanti nell'ambito CE.

Se "si reputi opportuno approfondire l'accertamento del possesso del citato requisito, la valutazione potrà essere arricchita dalla verifica della capacità dell'appaltatore di realizzare sicurezza attraverso la prevalutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di protezione in relazione all'opera da eseguire, che è da considerarsi come requisito tecnico professionale che la ditta esecutrice può possedere: la valutazione può avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera" (da Circolare dell'INPS n° 99 del 22 aprile 1997 - Linee guida per l'applicazione nell'I.N.P.S. dell'art. 7 del D.Lgs 626/94).

Occorre richiedere che le macchine e gli impianti utilizzati dall'appaltatore siano corredati della dovuta documentazione di legge attestante la loro completa conformità a tutte le norme di sicurezza vigenti.

L'acquisizione delle informazioni citate rappresenta anche un elemento essenziale per realizzare quel coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione che il committente deve obbligatoriamente attuare ai sensi dell'art. 7 comma 3 D. Lgs. n. 626/94.

Tra i requisiti che l'appaltatore deve possedere nel caso di esecuzione, manutenzione o trasformazione di particolari impianti rientrano quelli specificati nella 5 marzo 1990 n° 46 (e regolamento di attuazione di cui al DPR 6 dicembre 1991 n° 447) all'art. 3 e seguenti (ma si veda Decreto del Presidente della Repubblica n° 392 del 18 aprile 1994, artt. 7 e 5).

L'obbligo del committente di fornire le necessarie informazioni prevenzionistiche alla ditta appaltatrice, limitato in precedenza dall'art. 5 del D.P.R. n. 547/1955 nei confronti dei soli lavoratori autonomi, viene ora esteso nel dall'art. 7 del D.Lgs. n. 626/94 a tutte le categorie di appaltatori. Le informazioni che il committente deve fornire all'appaltatore "devono essere tali ed in quantità sufficiente da permettere a quest'ultimo di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione" e dunque informazioni relative:

"- ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (macchine e impianti, prevenzione incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso controllato, etc.);
- alla presenza o assenza dei lavoratori del committente durante l'esecuzione dei lavori;
- all'utilizzo di attrezzature e servizi del committente per l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa vigente);
- alla eventuale collaborazione dei lavoratori del committente all'esecuzione dei lavori" (Circolare del Ministero del Lavoro del n° 99 del 22 aprile 1997).

L'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 prevede esplicitamente che la cooperazione e la collaborazione tra committente e appaltatori non siano limitate esclusivamente alla sola esecuzione dei lavori, ma siano anche estese alla prevenzione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

Tutti i datori di lavoro (committenti, appaltatori o lavoratori autonomi) devono informarsi reciprocamente sull'andamento della situazione per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza del lavoro, intervenendo attivamente per prevenire i rischi dovuti, come negli appalti scorporati o promiscui, alle interferenze fra i lavori di diverse imprese e all'uso comune delle medesime attrezzature.

Il committente infatti non può più limitarsi ad "informare l'appaltatore dei rischi presenti in ambiente di lavoro" ma deve promuovere positivamente e attivamente il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione: tuttavia l'onere del coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilità dell'appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica.

Articolo a cura dell'avv. [Rolando Dubini](#).

www.puntosicuro.it